



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale - Ufficio II**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

Ai Gestori delle scuole paritarie e non statali della Calabria

Al sito istituzionale dell'U.S.R. per la Calabria

E p.c.  
Ai Dirigenti degli AA.TT. della Calabria

**OGGETTO: Disposizioni per la presentazione delle Istanze di riconoscimento della parità scolastica dall'anno scolastico 2023/2024 - per la presentazione di istanze per nuove sezioni/nuove classi/corsi - per la richiesta di classi collaterali - per sospensione e cessazione di scuole paritarie.**

Con la presente si forniscono le indicazioni generalizzate in oggetto riferite all'anno scolastico 2023/2024 per le scuole non statali e paritarie operanti sul territorio regionale.

**Riconoscimento della parità scolastica**

Preliminarmente, si ritiene opportuno ricordare che *“il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”* (par.2.3 D.N. 83/2008).

L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, precisamente:

1. essere cittadino italiano
2. aver compiuto il trentesimo anno di età
3. essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie e per le scuole il cui avvio è previsto all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

L'istanza dovrà essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione del modello allegato (all.1\_Istanza di riconoscimento della parità a.s. 2023/2024) alla presente.

L'inoltro dell'istanza dovrà essere effettuato - entro il termine perentorio del **31 marzo 2023** - **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata tramite invio alla casella PEC di questo Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo drcal@postacert.istruzione.it, avendo cura di riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Istanza riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2023/2024"**.

Si precisa che non potranno essere accolte le istanze pervenute oltre il suddetto termine, con modalità di trasmissione diverse da quella indicata e/o non complete della documentazione richiesta o non conformi alle disposizioni normative vigenti.

Con la presentazione dell'istanza, da inoltrare nei termini e modi su esposti, il gestore o il legale rappresentante della gestione dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) l'impegno di adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l'eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
- c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- f) l'impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
- g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
- h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente, nelle scuole

dell'infanzia e nelle scuole primarie e di laurea o titolo equipollente nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado;

- i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. (È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi);
- j) la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all'essere un soggetto giuridico "con fini di lucro" o "senza fini di lucro";
- k) l'impegno a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire. Per le scuole dell'infanzia, fatte salve le deroghe previste dalla legge per particolari situazioni territoriali, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso senza riferimento alle sezioni attivate.

**Le istanze di riconoscimento della parità**, redatte utilizzando il modello allegato (all.1\_Istanza di riconoscimento della parità a.s. 2023/2024), **dovranno essere corredate dalla documentazione richiamata in calce** al modello di istanza (allegato 1).

### **Richiesta di nuove sezioni di scuole dell'infanzia**

I Gestori/Rappresentanti legali di scuole paritarie che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2023/2024, per impossibilità oggettiva di integrare tutti gli alunni iscritti nelle sezioni esistenti, potranno farne richiesta a questo Ufficio scolastico regionale, all'indirizzo pec [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it), entro il termine del **20 luglio 2023**.

La richiesta (secondo il modello allegato Allegato\_2) dovrà essere corredata dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica e certificato idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo dei bambini completo della data e luogo di nascita
- c) l'elenco dei docenti, completo dei dati anagrafici e del titolo di studio e di abilitazione posseduti

- d) relazione a firma del Gestore/Rappresentante Legale contenente le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni e l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle sezioni esistenti.

### **Richiesta di nuove classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado**

I Gestori/Rappresentanti legali di scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che intendono avviare nuovi corsi completi o nuove prime classi, in previsione dell'attivazione di un corso completo, presenteranno apposita richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, all'indirizzo pec [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it), entro il termine del **31 marzo 2023**.

La richiesta (secondo il modello allegato Allegato\_3) dovrà essere corredata dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito
- c) l'elenco nominativo dei docenti completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

### **Richiesta di classi collaterali**

I Gestori/Rappresentanti legali di scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio Scolastico Regionale, all'indirizzo pec [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it), entro il termine del **20 luglio 2023**, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o intermedie. Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine, scaduto il quale, i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato.

La richiesta, (secondo il modello allegato Allegato\_3) deve indicare le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni e deve essere corredata dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e classe/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza

- c) l'elenco nominativo dei docenti completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

I Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa della impossibilità di inserire nelle classi esistenti neoiscritti, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale (nel limite di una sola per istituto), possono presentare apposita istanza a questo Ufficio scolastico regionale, all'indirizzo pec [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it), entro il **20 luglio 2023**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine suindicato, scaduto il quale i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi costituire classi collaterali ad anno scolastico iniziato.

La richiesta, (secondo il modello allegato Allegato\_3) deve indicare le motivazioni che hanno determinato l'eccezionalità di iscrizioni e deve essere corredata dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la classe collaterale (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza;
- c) l'elenco nominativo dei docenti completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento, in presenza di nuovi assunti.

Si chiarisce che le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. Il numero di classi collaterali, quindi non può essere superiore all'unità altrimenti, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi.

In tale contesto, dunque, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità che costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

È fatto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni/classi, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi quinte collaterali senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto autorizzativo da parte di questo Ufficio.

### **Sospensione di funzionamento classi**

I Gestori/Rappresentanti legali di scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi non possono attivare o più classi/sezioni dovranno trasmettere apposita

comunicazione (secondo il modello allegato Allegato\_4) a questo Ufficio Scolastico Regionale, all'indirizzo pec [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it), entro il **31 agosto 2023**, di sospensione di funzionamento classi per sopraggiunti motivi.

Si rammenta che la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso di studi.

### **Cessazione**

In caso di cessazione attività della scuola paritaria, il Rappresentante Legale entro il **31 marzo 2023** deve darne comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale, all'indirizzo pec [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it), e, per conoscenza, all'Ambito Territoriale competente.

Il provvedimento di chiusura avrà decorrenza dal 01 settembre 2024 e disporrà il deposito degli atti presso altra istituzione scolastica statale, possibilmente dello stesso ordine e grado.

L'Ambito Territoriale competente procederà alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle Scuole Paritarie (portale SIDI del Ministero).

Infine, per quanto non specificato nella presente nota, si rimanda ai seguenti riferimenti normativi principali:

- *Legge 10 marzo 2000, n. 62 (in G.U. 21 marzo 2000, n. 67) "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".*
- *Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 – Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.*
- *Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 – Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.*

**IL DIRIGENTE**  
**Concetta Gullì**

Allegati:

- Modello domanda di riconoscimento della parità scolastica (all.1)
- Modello domanda di attivazione sezioni scuola dell'infanzia (all.2)
- Modello domanda di attivazione classi/corsi e classi collaterali (all.3)
- Modello comunicazione di sospensione sezioni/classi (all.4).